

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4845 del 12/09/2017
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Fosfitalia spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC esistente di fabbricazione di prodotti chimici inorganici (Punto 4.2d Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Ravenna, via Baiona n. 135. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5021 del 12/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 E SMI, L.R. 21/04 E SMI. DITTA FOSFITALIA SPA – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (PUNTO 4.2D ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 135. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, la **Ditta Fosfitalia spa** con sede legale in Comune di Ravenna, via Baiona n. 135 (P.IVA 01781890239) risulta in possesso, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015;

CONSIDERATO che:

- in data 29/04/2016 la ditta Fosfitalia spa ha presentato, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PGRA/2016/4985 del 02/05/2016), il report annuale relativo all'attività svolta nell'anno 2015, come previsto alla Sezione D, paragrafo D2.3, dell'allegato al provvedimento di AIA n. 2205/2015;
- attraverso tale report la ditta Fosfitalia spa ha comunicato variazioni impiantistiche relative ad alcuni punti di emissione;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazioni del gestore*", comma 1, il gestore comunica all'Autorità Competente le modifiche progettate dell'impianto;
- lo strumento idoneo per comunicare le modifiche progettate dell'impianto è il Portale Regionale IPPC-AIA, come previsto dalla determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";

RITENUTO quindi che il report annuale come previsto dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche, art. 29-sexies, non sia lo strumento idoneo per comunicare modifiche e/o variazioni rispetto a quanto contenuto nell'AIA;

VISTO che in data 23/11/2016 la ditta Fosfitalia spa ha presentato, attraverso il portale regionale IPPC-AIA (PGRA/2016/14568 del 24/11/2016) richiesta di modifica del provvedimento sopra richiamato, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato pari a 250 €);

CONSIDERATO che tale modifica consiste in un diverso assetto emissivo, senza alterare la capacità produttiva;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 14568/2016, emerge che:

• le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamate in particolare la Parte Seconda, Titolo III-bis, la Parte Terza, Sezione II, Titolo IV, la Parte Quinta;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, in particolare l'art. 2, comma 4, l'allegato I "Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame" e l'art. 2, comma 5, e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 (quinta circolare IPPC) avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 (sesta circolare IPPC) avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- Decreto Legislativo 4/03/2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e successive modifiche e integrazioni;

- DM 272 del 13/11/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- in particolare l'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), per cui fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio degli impianti inserito nell'AIA in essere.
In proposito la *Circolare Prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015* con cui il MATTM chiariva che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli su acque sotterranee e sottosuolo;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- con Provvedimento n. 2205 del 09/07/2015 è stata rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, al gestore della ditta **Fosfitalia spa**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ravenna, via Baiona, n. 135, per la prosecuzione dell'attività di produzione prodotti chimici inorganici, di cui al **Punto 4.2.d dell'allegato VIII al D.Lgs 152/06 e smi** ("Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, in particolare sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento");
- con nota PGRA/2016/14568 del 24/11/2016 la ditta Fosfitalia spa ha presentato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA, comunicazione di modifica non sostanziale, inerente il nuovo assetto emissivo: in particolare in relazione alle emissioni E7 Sfiato carico/scarico sili prodotti finiti ed E8 Sfiato carico silos SD da eliminare ed E11 ripristino con il convogliamento ad essa delle polveri provenienti dalla macinazione dell'impianto Bicalcico e quelle derivanti dal carico, attraverso trasporto meccanico, dei sili SA SB SC SD che convogliavano nei punti E7 ed E8; non si propone alcun potenziamento della capacità produttiva o delle emissioni;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

DATO ATTO che per la società interessata risultano avviate le verifiche derivanti dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, tramite opportuna richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

VISTA l'approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 del *Piano Aria Integrato Regionale* (PAIR2020), entrato in vigore il 21/04/2017, recante misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **di considerare** le modifiche proposte relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata dalla **ditta Fosfitalia spa** (partita IVA 01781890239) riportate nelle premesse del presente provvedimento, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento **n. 2205 del 09/07/2015**;
2. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta Fosfitalia spa**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ravenna, via Baiona 135, P.IVA 01781890239, nella persona del suo gestore, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, a seguito di modifica non sostanziale, **per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività IPPC** di fabbricazione di prodotti chimici inorganici, **di cui al punto 4.2.d)** dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, **come di seguito riportato**:
 - 2.1) il punto 3 del paragrafo C2) *Valutazione degli impatti e criticità individuate, opzioni considerate e proposta del gestore*, della Sezione C, dell'Allegato al provvedimento n. 2205 del 03/07/2015, è sostituito da quanto di seguito riportato:

3. Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

Nello stabilimento in esame si individuano le emissioni in atmosfera convogliate riassunte nella tabella di seguito riportata, con indicazione dei relativi sistemi di contenimento/abbattimento:

	Punto di emissione		Tipo di inquinante	Sistema di abbattimento
Linea Bicalcico	E1	Sfiato carico silos materie prime	Polveri	Filtro a maniche
	E2	Sfiato carico silos materie prime	Polveri	Filtro a maniche
	E3	Sfiato carico silos materie prime	Polveri	Filtro a maniche
	E4	Reazione	Polveri	Abbattimento a umido
	E5	Essiccazione	Polveri + prodotti della combustione	Filtro a maniche
Linea arricchimento	E6	Linea arricchimento	Polveri + prodotti della combustione	Filtro a maniche
Stoccaggio prodotto finito	E7	Macinazione / insilaggio	Polveri	Filtro a maniche
	E8	Sfiato trasporto pneumatico	Polveri	Filtro a maniche
	E9	Sfiato carico/scarico sili	Polveri	Filtro a maniche
Linea confezionamento	E10	Aspirazione impianto Big-Bag	Polveri	Filtro a maniche
	E11	Aspirazione impianto insacco sacchi di carta	Polveri	Filtro a maniche
Officina	E12- E24	Proboscidi di carico	Polveri	Filtro a maniche
	E25	Aspirazione fumi saldatura	Polveri	Filtro a tasche

Emissioni diffuse

Emissioni diffuse polverulente possono verificarsi nei seguenti casi:

- Linea Bicalcico - impianto in blocco: svuotamento automatico delle impastatrici, all'interno di un locale posto sotto le impastatrici, in cui sono posizionati dei carrelli che raccolgono il materiale scaricato. Entrambi i locali sono chiusi da portoni.
- Dosaggio incontrollato della materia prima in polvere: se particolarmente "scorrevole", può accadere che fuoriesca in quantità eccessiva rispetto al valore impostato nei dosatori.
- Linea Confezionamento: rottura sacchi/sacconi;
- Fase di consegna merce: carico camion da silos rinfusa; anomalie relative alla sonda di carico che non segnala opportunamente il riempimento della cisterna con conseguente spandimento di prodotto all'esterno.

Le emissioni diffuse, provocate dunque dalle perdite di prodotto dai dosatori, dalle impastatrici, dalle coclee, dagli elevatori, in fase di confezionamento, in fase di carico camion, vengono prontamente recuperate tramite due unità di vuoto per pulizie industriali: una posizionata in prossimità dei sili di stoccaggio prodotto finito (SA

– SB – SC – SD – SE), l'altra nel capannone 1. Da ciascuna unità si dipartono le diramazioni, costituite da tubi di varia lunghezza, tramite le quali si recupera il prodotto.

Dal momento che l'attività produttiva della Ditta viene svolta esclusivamente in locali chiusi, le eventuali emissioni diffuse che potrebbero derivare da anomalie di cui alle fasi sopracitate indicate dall'Azienda, non vengono emesse in atmosfera e non sono di rilievo ai fini della valutazione sulla qualità dell'aria.

Emissioni fuggitive

Emissioni fuggitive potrebbero verificarsi da valvole, condutture, flange. Sugli eventuali punti critici, la Ditta effettua ispezioni giornaliere.

2.2) il Piano di Adeguamento e Miglioramento riportato al paragrafo D1, dell'allegato D al provvedimento n. 2205 del 09/07/2017, è aggiornato con l'inserimento dei seguenti punti:

5. Come disposto all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), adottato con DGR n. 1180 del 21/07/2017, entro 6 mesi dalla sua approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 (cioè entro il 11/10/2017), dovrà essere previsto l'eventuale adeguamento alle disposizioni in esso contenute, con particolare attenzione alle misure in materia di attività produttive di cui all'art. 19 delle stesse NTA.
6. Il Piano di Monitoraggio degli impianti deve essere modificato/integrato in adeguamento a quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

*Al fine di individuare le modalità e le frequenze per adempiere a tale previsione, il gestore è tenuto a trasmettere ad ARPAE SAC di Ravenna entro il termine di 4 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 46/2014 (cioè **entro il 11/04/2018**) una proposta contenente modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione. Tale proposta sarà valutata e sarà conseguentemente aggiornata l'AIA.*

Qualora non pervenga tale proposta, l'AIA verrà aggiornata d'ufficio con l'indicazione delle frequenze stabilite all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi e delle modalità di controllo definite in conformità alle metodologie di riferimento adottate nel settore.

In merito a tale obbligo, si ricorda che con circolare Prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 il MATTM chiariva che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli su acque sotterranee e sottosuolo. Qualora codesto Gestore intenda avvalersi di tale possibilità, dovrà provvedere ad avanzare a titolo volontario, tramite comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la richiesta di validazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, nonché ogni altro elemento utile a valutare le diverse modalità e frequenze proposte, con riferimento anche alle sostanze non pericolose.

2.3) il paragrafo D2.4.2 *Emissioni Convogliate*, della Sezione D, dell'Allegato al provvedimento n. 2205 del 09/07/2015, è sostituito da quanto riportato in **Allegato A** al presente provvedimento;

3. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015;**
4. di assumere il presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2205 del 09/07/2015 e di trasmetterlo, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
5. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale IPPC-AIA (<http://ippc-aria.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

Allegato A

D2.4.2 Emissioni Convogliate

Limiti emissioni

I limiti risultano i seguenti, in condizione di "normale funzionamento" così come definito nel D.Lgs. n. 152/2006 e smi (art. 268 definizioni bb) cc) dd) ee)): "il numero delle ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art. 271, comma 3, o della autorizzazione (art. 271, comma 14 e art. 273, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi).

Dalle attività svolte nell'installazione IPPC di Fosfitalia SPA, sita in Comune di Ravenna, via Baiona, n. 135, si originano emissioni in atmosfera convogliate le cui caratteristiche e condizioni di funzionamento sono riportate nel seguito, insieme ai limiti di concentrazioni massime da rispettare per ogni inquinante emesso.

Tutte le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento per le polveri, mediante filtri a maniche e abbattimento a umido nella fase di reazione.

LINEA BICALCICO

PUNTO DI EMISSIONE E1 - SFIATO CARICO SILOS MATERIE PRIME (Filtro a maniche)

Portata massima	720	Nm ³ /h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g
Sezione	0,08	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E2 - SFIATO CARICO SILOS MATERIE PRIME (Filtro a maniche)

Portata massima	720	Nm ³ /h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g
Sezione	0,08	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E3 - SFIATO CARICO SILOS MATERIE PRIME (Filtro a maniche)

Portata massima	720	Nm ³ /h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g
Sezione	0,08	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

REAZIONE LINEA BICALCICO

PUNTO DI EMISSIONE E4 - REATTORE (abbattimento ad umido- scrubber)

Portata massima	15.000	Nm ³ /h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	22	h/g
Sezione	0,25	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
Sostanze acide come H ₃ PO ₄	5	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E5 - ESSICCAZIONE/MACINAZIONE (Filtro a maniche)

Portata massima	40.000	Nm ³ /h
Altezza minima	25	m
Temperatura	65	°C
Durata	22	h/g
Sezione	0,785	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
NOx	80	mg/Nm ³
SOx	10	mg/Nm ³

I limiti sopraindicati per gli essiccatoi in vena d'aria, sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 17% e devono essere conformi a quanto indicato nella parte III dell'Allegato 1 alla parte V del DLgs n.152/2006 e smi.

LINEA ARRICCHIMENTO

PUNTO DI EMISSIONE E6 - LINEA ARRICCHIMENTO (Filtro a maniche)

Portata massima	20.000	Nm ³ /h
Altezza minima	25	m
Temperatura	90	°C
Durata	22	h/g
Sezione	0,38	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
NOx	80	mg/Nm ³
SOx	10	mg/Nm ³

I limiti sopraindicati per gli essiccatoi in vena d'aria, sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 17% e devono essere conformi a quanto indicato nella parte III dell'Allegato 1 alla parte V del DLgs n.152/2006 e smi.

STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO

PUNTO DI EMISSIONE E7 – MACINAZIONE - INSILAGGIO (Filtro a maniche)

Portata massima	9.000	Nm ³ /h
Altezza minima	25	m
Temperatura	50	°C
Durata	22	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

LINEA CONFEZIONAMENTO

PUNTO DI EMISSIONE E8 – SFIATO TRASPORTO PNEUMATICO (Filtro a maniche)

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima	26	m
Temperatura	50	°C

Durata	24	h/g
Sezione	0,08	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – SFIATO SCARICO/SCARICO SILI (Filtro a maniche)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
Altezza minima	30	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g
Sezione	0,25	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – ASPIRAZIONE IMPIANTO BIG BAG (Filtro a maniche)

Portata massima	9.000	Nm ³ /h
Altezza minima	35	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g
Sezione	0,125	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – ASPIRAZIONE IMPIANTO SACCO CARTA (Filtro a maniche)

Portata massima	9.000+3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g
Sezione	0,125	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

Si prende atto dei punti di emissione E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25 per i quali si riportano di seguito le caratteristiche fisiche.

PROBOSCIDI DI CARICO

PUNTI DI EMISSIONE E12 – E24 – PROBOSCIDI DI CARICO SILI (Filtri a maniche)

Portata massima	1.800 ciascuno	Nm ³ /h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	Variabile da 1 a 4	h/g
Sezione	0,01	m ²

OFFICINA

PUNTO DI EMISSIONE E25 – ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA (Filtro a maniche)

Portata massima	1.300	Nm ³ /h
Altezza minima	3	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	2 h/g per 52 gg/a	
Sezione	0,03	m ²

PRESCRIZIONI

1. Sui punti di emissione precedenti e sui relativi sistemi di abbattimento devono essere previsti autocontrolli come specificato di seguito.
2. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

MONITORAGGIO

Emissione/apparecchiatura	Parametri	Frequenza	Registrazione
E4, E5, E6, E11, E12	Polveri	Annuale	Rapporti di prova emessi dal laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare sottoforma di relazione anche nel report annuale, come previsto nel paragrafo D2.3.
E4	H ₃ PO ₄	Annuale	
E5, E6	SOx NOx	Annuale	
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11	Verifica dello stato di integrità dei sistemi di abbattimento e opportuna manutenzione	Semestrale	Attestazione circa la manutenzione e/o la sostituzione delle maniche filtranti - Registrazione di eventuali anomalie
E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24	Verifica dello stato di integrità delle maniche e opportuna manutenzione	Semestrale	Attestazione circa la manutenzione e/o la sostituzione delle maniche filtranti
E25	Verifica dello stato di integrità delle maniche e opportuna manutenzione	Biennale	Attestazione circa la manutenzione e/o la sostituzione delle maniche filtranti

Requisiti di notifica specifici

In caso di emissioni in atmosfera accidentali non prevedibili dovrà essere data comunicazione a mezzo fax nel più breve tempo possibile alla Provincia di Ravenna e all'ARPA territorialmente competente, e comunque nel rispetto di quanto stabilito nella relativa procedura di emergenza del SGA.

Emissioni diffuse

Le eventuali emissioni diffuse che possono verificarsi per anomalie o rotture, non fuoriescono dal capannone in quanto tutta la lavorazione della ditta viene svolta al chiuso.

Emissioni fuggitive

Emissioni fuggitive potrebbero verificarsi da valvole, condutture, flange. Gli eventuali punti critici vengono ispezionati giornalmente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.